



Votazione popolare cantonale del 28 settembre 2014

Spiegazioni del Gran Consiglio

Legge sulla riforma della perequazione finanziaria nel Can- tone dei Grigioni (Legge mantello sulla riforma PF)

Legge sulla riforma della perequazione finanziaria nel Cantone dei Grigioni (Legge mantello sulla riforma PF)

L'attuale perequazione finanziaria per i comuni grigionesi risale al 1958. Essa è molto complicata, poco efficace, svantaggia molti comuni finanziariamente deboli che hanno oneri elevati e non è assolutamente più in grado di soddisfare le esigenze odierne. Il divario tra i comuni ricchi e quelli poveri, come pure le differenze di carico fiscale si sono fatte sempre più grandi. La necessità di agire è grande e incontestata.

La riforma della perequazione finanziaria grigionese (riforma PF) persegue in modo sistematico l'interesse generale di Cantone e comuni. Essa elimina importanti lacune della perequazione finanziaria esistente. Il grande numero di contributi di perequazione va sostituito con un semplice sistema di perequazione delle risorse e compensazione degli oneri. Le grandi differenze nelle entrate e negli oneri dei comuni vengono così attenuate in modo trasparente, moderato ed equo. Il Gran Consiglio stabilirà ogni anno insieme al preventivo i mezzi finanziari necessari e nel fare questo terrà conto del grado di raggiungimento degli obiettivi della perequazione finanziaria.

La riforma PF intende rafforzare i comuni. I comuni finanziariamente deboli con oneri eccessivi riceveranno così annualmente oltre 55 milioni di franchi. Rispetto a oggi, il Cantone li sgraverà per circa 22 milioni di franchi all'anno supplementari. A beneficiarne maggiormente saranno i comuni finanziariamente deboli con numerose frazioni e insediamenti sparsi. Questi comuni si trovano perlopiù in periferia e di solito applicano un tasso fiscale elevato. Per rafforzare anche la solidarietà all'interno del Cantone, i comuni più forti saranno chiamati a versare un contributo leggermente superiore rispetto a oggi a favore dei comuni più deboli. Il loro contributo rimane tuttavia moderato e sarà adeguato ogni anno allo sviluppo finanziario effettivo.

Al contempo, la riforma PF vuole finanziare in modo sostanzialmente più semplice i compiti esistenti. Il Cantone e i comuni dovranno pagare soltanto per quei compiti per i quali sono realmente responsabili. In questo modo verranno meno numerosi versamenti di contributi tra Cantone e comuni.

Il Gran Consiglio ha approvato la legge mantello sulla riforma PF con 97 voti favorevoli, 4 contrari e 2 astenuti.

Care concittadine, cari concittadini,
vi sottoponiamo la seguente proposta in votazione:

Legge sulla riforma della perequazione finanziaria nel Cantone dei Grigioni (Legge mantello sulla riforma PF)

Sviluppo della riforma PF

Nel 2008, la Confederazione ha introdotto una **perequazione finanziaria per i Cantoni** radicalmente nuova (NPC Confederazione-Cantoni). Finora, le esperienze sono molto positive. Affinché la perequazione finanziaria federale possa esplicare appieno i propri effetti, va adeguata anche la situazione all'interno dei Cantoni. Nel Cantone dei Grigioni questo avviene con il presente progetto di riforma PF. La perequazione finanziaria per i nostri comuni grigionesi va organizzata in modo nuovo secondo il principio base applicato dalla Confederazione.

Nel 2009, il Gran Consiglio ha discusso il **progetto NPC grigionese**, approvandolo con 88 voti favorevoli, 22 contrari e 5 astensioni. Oltre alla riforma della perequazione finanziaria, la NPC grigionese prevedeva anche una completa ridistribuzione dei compiti tra Cantone e comuni. Contro il progetto, soprattutto i rappresentanti degli interessi nel settore della scuola popolare e della socialità hanno lanciato un referendum corredato da 6460 firme. Il 7 marzo 2010, il Popolo grigionese ha respinto di misura la NPC grigionese con 24 085 voti favorevoli contro 24 816 voti contrari.

Nonostante il no alla NPC grigionese, la necessità di agire e gli obiettivi in relazione alla perequazione finanziaria hanno continuato a essere riconosciuti. Dopo la votazione popolare, Governo e Gran Consiglio hanno optato per una **procedura a tappe**. Prima di lanciare nuovamente il progetto, andavano ridisciplinati a livello di legge diversi settori di competenza. Vi rientravano in particolare un nuovo finanziamento degli ospedali e delle cure, la riforma territoriale e dei comuni, la protezione dei minori e degli adulti, la legislazione sulle foreste, nonché una revisione totale della legge scolastica. Tutti questi settori erano interessati dalla perequazione finanziaria. Questi progetti di revisione sono stati organizzati in modo tale da non richiedere più un adeguamento degli elementi perequativi in un secondo momento. Al contempo, si è considerata la critica formulata a suo tempo nei confronti della NPC grigionese.

I lavori per la **riforma PF** sono stati avviati secondo programma nel 2012. La riforma PF si concentra sulla perequazione finanziaria ed è quindi considerevolmente più snella e facile da comprendere rispetto al progetto della NPC grigionese. Nella procedura di consultazione, l'idea di base della riforma PF ha incontrato vasti con-

sensi. In singoli settori sono tuttavia state richieste delle correzioni. Il Governo ha adeguato il progetto per quanto conciliabile con gli obiettivi e con l'idea di base e ha anche proceduto a diverse correzioni a favore dei comuni finanziariamente più forti. Nella sessione di dicembre 2013, il Gran Consiglio ha discusso esaustivamente sull'arco di tre giorni il messaggio del Governo sulla riforma PF. Ha apportato diversi ulteriori adeguamenti al progetto del Governo e ha aumentato di oltre 6 milioni di franchi supplementari l'impegno cantonale a favore dei comuni nei settori della perequazione degli oneri in ambito sociale e della scuola popolare. **Il Gran Consiglio ha approvato la proposta con 97 voti contro 4** (e 2 astensioni).

Contro la riforma PF è stato lanciato un **referendum**, voluto soprattutto da rappresentanti dell'Engadina Alta e da singoli comuni beneficiari di canoni d'acqua. Esso è stato dichiarato valido nel marzo 2014, avendo raccolto 1998 firme valide e il sostegno di 19 comuni. Vi sottoponiamo perciò la riforma PF in votazione. Se la riforma PF verrà accettata, entrerà in vigore il 1° gennaio 2016.

A. La proposta in dettaglio

1. Perché una nuova perequazione finanziaria?

La perequazione finanziaria intracantonale vigente risale al 1958. Essa è stata a più riprese adeguata in singole parti e completata con nuovi elementi e consiste oggi in oltre 40 diversi versamenti di contributi tra Cantone e comuni. È complicata, finanziata in modo unilaterale e fortemente orientata ai comuni fino a un

massimo di 1000 abitanti. Dipende in parte dalla politica in materia di uscite e dal tasso fiscale dei comuni. I comuni parsimoniosi vengono così sfavoriti. Il cofinanziamento dei comuni si basa in modo molto unilaterale sulle imposte delle persone giuridiche e sui canoni d'acqua. Ciò porta da un lato a una perequazione intercomunale piuttosto modesta e d'altro lato a una distribuzione iniqua degli oneri tra i comuni.

Inoltre, tra il Cantone e i comuni esiste un intricato intreccio di finanziamenti. Il Cantone e i comuni si versano ora reciprocamente contributi per oltre 200 milioni di franchi all'anno nei più svariati settori di compiti. Questi intrecci sono cresciuti gradualmente, senza una strategia sovraindicata. Una semplificazione sostanziale è possibile solo nel quadro di un progetto globale.

L'odierna perequazione finanziaria è complicata, difficilmente gestibile, non è equa, dispone di mezzi piuttosto limitati, crea falsi incentivi e premia tassi fiscali comunali elevati. Essa sfavorisce i comuni più grandi, ciò che inibisce i progetti aggregativi previsti.

2. Quali obiettivi persegue la nuova perequazione finanziaria?

Conformemente all'articolo 96 della Costituzione cantonale, il Cantone attua la perequazione finanziaria. Essa deve mirare a creare condizioni equilibrate dell'onere fiscale e delle prestazioni dei comuni. Le differenze finanziarie tra i comuni grigionesi sono enormi e tendono ad aumentare. Ad esempio, i due Comuni più forti per quanto riguarda i canoni d'acqua, Marmorera e Ferrera in Val Schons, dispongono di entrate pro capite che superano di 20–25 volte quelle del Comune finanziariamente più debole, Braggio, in Valle Calanca. I tassi fiscali dei comuni si situano tra il 30 per cento (Rongellen) e il 130 per cento di numerosi, di solito piccoli, comuni che beneficiano della perequazione finanziaria.

La riforma PF persegue i seguenti **cinque obiettivi principali**:

1. strutturare e rafforzare la perequazione delle risorse tra comuni finanziariamente più forti e comuni finanziariamente più deboli in modo efficiente, trasparente, equo e gestibile;
2. attenuare, senza falsi incentivi, gli oneri eccessivi e non direttamente influenzabili dei comuni;
3. ampliare il margine di manovra e la responsabilità propria dei comuni;
4. finanziare i compiti a seconda delle competenze e dissociare i flussi finanziari tra Cantone e comuni, laddove non vi sono compiti in comune;
5. eliminare gli ostacoli esistenti relativi alle aggregazioni di comuni.

La riforma PF è un progetto aggiuntivo alla nuova perequazione finanziaria federale per i Cantoni (NPC Confederazio-


ne-Cantoni). Nei suoi elementi principali essa riprende la stessa architettura di provata efficacia. La solidarietà tra i comuni grigionesi viene rafforzata e diventa ora comparabile a quella tra i Cantoni. In questo modo, i Grigioni diventano compatibili con la Confederazione, ciò che rafforza da diversi punti di vista la posizione del Cantone nei confronti della Confederazione e dei Cantoni donatori NPC.

La riforma PF rafforza i comuni e la solidarietà intracantonale. Essa provvede a un adeguato finanziamento dei compiti esistenti ed elimina i difetti del sistema esistente.

3. Come agisce la nuova perequazione finanziaria?

La nuova perequazione finanziaria attenua le grandi differenze di capacità finanziaria esistenti tra i comuni. I comuni deboli con oneri elevati che non possono influenzare direttamente ricevono contributi di perequazione (comuni beneficiari). I comuni finanziariamente forti senza oneri eccessivi (comuni donatori) e il Cantone finanziano insieme i necessari contributi di perequazione. Se si riassumono i contributi dalla nuova perequazione delle risorse e compensazione degli oneri, risultano complessivamente 107 comuni beneficiari e 39 comuni donatori (riferimento agli anni 2010/2011). I comuni donatori sono di norma chiamati a pagare anche con la perequazione finanziaria vigente. Nel grafico 1, i 39 comuni donatori sono suddivisi in due gruppi secondo l'ammontare dei contributi per abitante (ab.).

Grafico 1




= comuni donatori (39); fino a fr. 200.--/ab. (17); oltre fr. 200.--/ab. (22)
 = comuni beneficiari (107)

Grafico 2

Effetti della nuova perequazione finanziaria

(Comuni suddivisi secondo corporazioni regionali)



Gli effetti prodotti dalla nuova perequazione finanziaria a livello regionale vengono illustrati nel grafico 2 a pagina 6. I comuni sono raggruppati secondo le 14 corporazioni regionali, ordinate per capacità finanziaria, vale a dire secondo i mezzi propri pro capite generati con il loro potenziale fiscale e con i canoni d'acqua (prima barra). Questo parametro corrisponde alla capacità finanziaria, presentata sotto forma di indice. Il valore medio di tutti i comuni viene fissato a 100. L'elenco viene guidato dagli undici Comuni dell'Engadina Alta, con una capacità finanziaria pari in media a 173 punti. Il fanalino di coda è rappresentato dalla Val Monastero, con una capacità finanziaria di 57 punti. La seconda barra rispecchia i mezzi a disposizione dopo la perequazione finanziaria. In essa sono contenuti, oltre ai mezzi propri originali, i pagamenti dalla nuova perequazione delle risorse e dalla nuova compensazione degli oneri.

Mentre comuni dell'Engadina Alta e il Comune di Bregaglia cedono una parte del loro potenziale di entrate considerevolmente superiore alla media, i comuni delle altre dodici regioni beneficiano, nel totale della loro regione, di mezzi di perequazione supplementari. Quanto più deboli sono i comuni e quanto più elevati sono i loro oneri scolastici e geotopografici, tanto maggiore sarà il sostegno tramite la perequazione finanziaria. Vengono compensate solo le differenze finanziarie che i comuni non possono influenzare direttamente. Il sostegno maggiore va alla Val Monastero e ai comuni della Valle Calanca. Ma anche i comuni nelle regioni Prettigovia, Surselva e Viamala beneficiano di un sostanzioso sgravio.

4. Come e quando vengono effettuati i nuovi calcoli?

Gli importi per la perequazione delle risorse e la compensazione degli oneri vengono ricalcolati ogni anno sulla base delle statistiche più aggiornate. I pagamenti compensativi corrisponderanno così sempre alla situazione più attuale. Ogni anno il Gran Consiglio fissa il volume complessivo dei fondi di perequazione insieme al preventivo. Secondo la nuova legge, gli effetti della nuova perequazione finanziaria andranno inoltre verificati a scadenze regolari. Per quanto possibile e sensato si dovrà procedere ad adeguamenti.

I contributi di perequazione vengono aggiornati ogni anno e fissati dal Governo nel quadro del preventivo. In questo modo tengono sempre conto dell'evoluzione finanziaria effettiva dei comuni.

5. Com'è strutturata la nuova perequazione finanziaria?

Il divario tra i comuni è causato da un lato da un diverso livello delle entrate e dall'altro da oneri di diverso ammontare. Su entrambi i lati si tratta ora di introdurre nuovi strumenti mirati. Nella sua concezione di base, la nuova perequazione finanziaria è strutturata come la perequazione finanziaria tra Confederazione e Cantoni introdotta nel 2008. Essa comprende una perequazione delle risorse e una compensazione degli oneri. Da un lato la perequazione delle risorse prevede a un'adeguata compensazione delle diverse possibilità di ricavo dei comuni. D'altro lato la compensazione degli oneri attenua gli aggravii eccessivamente ele-


vati dei comuni dovuti a topografia, struttura degli insediamenti, numero di allievi o prestazioni assistenziali a beneficiari di aiuto sociale.

La perequazione delle risorse viene finanziata dal Cantone e dai comuni finanziariamente forti. Essa sostiene tutti i comuni finanziariamente deboli.

La compensazione degli oneri è composta da tre strumenti: perequazione

dell'aggravio geotopografico e degli oneri scolastici (PAG), perequazione degli oneri in ambito sociale (PAS) e compensazione individuale dei casi di rigore per oneri speciali (CCR). Essa viene finanziata esclusivamente dal Cantone.

La nuova perequazione delle risorse e la nuova compensazione degli oneri previste sono illustrate nel grafico 3. Gli importi si riferiscono gli anni 2010/2011.



Ogni anno il Cantone impiega complessivamente circa 38 milioni di franchi per la perequazione delle risorse e la compensazione degli oneri. Il contributo dato dai comuni finanziariamente forti alla pere-

quazione delle risorse ammonta a quasi 17 milioni di franchi. Per i comuni svantaggiati a seguito di entrate basse e/o oneri elevati sono dunque a disposizione circa 55 milioni di franchi all'anno.

5.1 Perequazione delle risorse

La perequazione delle risorse permette di ridurre parzialmente le grandi differenze nella dotazione finanziaria dei comuni. La capacità finanziaria dei comuni (potenziale di risorse) viene calcolata sulla base delle principali fonti di entrata dei comuni. Tra queste rientrano le imposte delle persone fisiche e giuridiche all'aliquota d'imposta cantonale del 100 per cento, le imposte fondiari e immobiliari all'aliquota dell'1,5 per mille e i canoni d'acqua. Nel calcolo della capacità finanziaria va considerato che i comuni ricevono entrate fiscali in parte anche da persone non domiciliate nel comune (contribuenti secondari). È in particolare il caso di proprietari di abitazioni secondarie. In media, queste persone gravano un comune in misura molto minore rispetto agli abitanti permanenti. Per tenere conto in modo equo di questo aspetto, per ogni comune il numero di contribuenti che supera il numero degli abitanti viene considerato con una quota del 20 per cento tra le persone determinanti. I ricavi vengono poi divisi per questo numero di persone. I risultati vengono ricalcolati ogni anno e presentati sotto forma di indice delle risorse. La media di tutti i comuni si situa a 100 punti. I comuni con oltre 100 punti sono considerati finanziariamente forti, quelli con meno di 100 punti finanziariamente deboli. In questo ambito, le differenze tra i comuni grigionesi sono straordinariamente grandi. L'indice (riferito agli anni 2010/2011) spazia da 24 punti (Braggio) a 599 punti (Marmorera).

I comuni finanziariamente forti rinunciano ogni anno a una parte dei loro mezzi, ovvero dal 15 al 20 per cento della loro eccedenza rispetto a un comune medio,

a favore dei comuni finanziariamente più deboli. In questo modo, il loro cofinanziamento (compensazione) avviene secondo la capacità finanziaria ed è moderato. Anche dopo la perequazione questi comuni rimangono dunque quelli finanziariamente più forti del Cantone. Solo i comuni la cui capacità finanziaria è più del doppio di quella media pagano un supplemento progressivo. Tutti i comuni finanziariamente deboli ricevono una base di mezzi di cui disporre liberamente. Il contributo di perequazione a favore dei comuni viene concesso senza destinazione vincolata. Questo contributo non è nemmeno più limitato a un determinato numero di abitanti, né dipende dal tasso fiscale. In questo modo vengono eliminati i falsi incentivi e gli ostacoli esistenti alle aggregazioni. Ogni anno il Gran Consiglio fissa il volume di perequazione insieme al preventivo.

La nuova perequazione delle risorse evita che il divario tra comuni finanziariamente deboli e comuni finanziariamente forti aumenti ulteriormente. Al contempo, vengono eliminati falsi incentivi: i comuni che risparmiano non vengono più puniti e i tassi fiscali elevati non vengono più premiati.

5.2 Compensazione degli oneri

Con la nuova perequazione dell'aggravio geotopografico e degli oneri scolastici (**PAG**) il Cantone mira a indennizzare oneri dovuti a fattori strutturali, chiaramente eccessivi e non influenzabili dai comuni. Vengono attenuati in particolare i notevoli oneri geotopografici. Vengono però compensate anche le spese supplementari dovute a un numero considerevol-

mente superiore alla media di allievi della scuola popolare. I mezzi vengono distribuiti tra i comuni con un indebitamento superiore alla media secondo criteri oggettivi e non direttamente influenzabili. Sono determinanti la lunghezza delle strade, la superficie (e la densità demografica), la struttura dell'insediamento e la percentuale di allievi di scuola popolare rispetto al numero di abitanti complessivo. Le principali uscite dei comuni grigionesi sono dovute a strade, topografia, struttura degli insediamenti e allievi di scuola popolare. Poiché la PAG deve attenuare solo gli oneri che rappresentano un carico eccessivo per un comune, viene considerata anche la capacità dei comuni di far fronte a tali oneri, ovvero la loro capacità finanziaria (franchigia). I comuni con oneri di pari importo, ma con capacità finanziaria diversa non ricevono perciò gli stessi contributi PAG. I contributi PAG per abitante aumentano più diminuisce la capacità finanziaria.

A complemento della PAG, viene concepita in modo nuovo anche l'attuale perequazione degli oneri in ambito sociale (**PAS**). L'attuale sistema prevede quattro fondi di perequazione con una ridistribuzione a più livelli. Esso è oneroso dal punto di vista amministrativo e compromette notevolmente la consapevolezza dei costi dei comuni. Ciò ha un'influenza negativa in particolare nell'incasso degli alimenti. La nuova PAS consiste soltanto in un versamento del Cantone ai comuni che devono far fronte a spese molto elevate nel settore delle prestazioni assistenziali (assistenza sociale materiale). In questo modo possono essere evitati carichi estremi in questo settore, migliorati gli incentivi e ridotto l'onere amministrativo. Complessivamente, il Cantone

aumenta il suo impegno finanziario nel settore dell'aiuto sociale materiale.

La nuova perequazione delle risorse e la nuova compensazione degli oneri non sono in grado di soddisfare ogni comune in tutti i casi particolari o d'emergenza. Deve perciò essere introdotta una compensazione dei casi di rigore individuale per oneri straordinari e inevitabili (**CCR**). Possono portare a oneri straordinari determinanti ad esempio eventi naturali (valanghe, maltempo, incendi) che danneggiano o distruggono infrastrutture. È anche possibile che si rendano necessari la costruzione o il risanamento di opere di protezione o impianti d'urbanizzazione indispensabili, che potrebbero portare un comune a trovarsi in una situazione d'emergenza finanziaria. I comuni interessati devono sottoporre al Governo una domanda di contributo.

La compensazione degli oneri attenua, senza creare falsi incentivi, gli oneri eccessivi e non direttamente influenzabili dei comuni. Essa sgrava soprattutto i comuni periferici con una grande estensione territoriale e molte frazioni, nonché con oneri scolastici superiori alla media.

6. Nuovo ordinamento del finanziamento dei compiti

Con la riforma PF non viene soltanto introdotto un sistema completamente nuovo per la perequazione delle risorse e la compensazione degli oneri. A titolo di novità, i flussi finanziari tra Cantone e comuni devono essere organizzati in modo tale da coincidere con la responsabilità per i compiti. Il Cantone e i comuni finanziano insieme numerosi compiti. Ciò è senza

to solo laddove esiste anche una responsabilità comune per l'adempimento dei compiti. In futuro, si dovrà rinunciare a un finanziamento comune dei compiti che vengono assunti esclusivamente dal Cantone o dai comuni.


Dal nuovo ordinamento del finanziamento dei compiti sono interessati 30 flussi di pagamento tra Cantone e comuni. Per 27 diversi pagamenti l'importo dei contributi dipende ancora dalla capacità finanziaria dei comuni. Questa forma indiretta di

perequazione finanziaria andrà eliminata nel quadro della riforma PF. Per 18 pagamenti il Cantone si assume tutti gli oneri finanziari oppure assume oneri supplementari; per 11 pagamenti sono i comuni a impegnarsi maggiormente rispetto a oggi. In altre parole: 18 pagamenti saranno spostati verso il Cantone, 11 verso i comuni. Un pagamento concerne i sussidi cantonali ai comuni per i costi di trasporto di rifiuti urbani. Questi sussidi andranno distribuiti secondo nuovi criteri con lo stesso volume globale.

Grafico 4

Nuovo ordinamento del finanziamento dei compiti

(29 sussidi con nuova assegnazione)



Per quanto riguarda la maggior parte dei 18 sussidi che vengono ora trasferiti al Cantone, i comuni vengono interamente esonerati dal cofinanziamento. Di regola i comuni non hanno alcun influsso sull'ammontare di questi pagamenti. Lo sgravio annuale totale per i comuni supera i 36 milioni di franchi. Per quanto riguarda l'importo, la parte principale riguarda le scuole professionali. Nel setto-

re della scuola popolare, il Cantone fornisce per contro in parte anche prestazioni supplementari. In cambio, a seconda della responsabilità per i compiti, i comuni si assumono i costi in 11 settori, costi pari complessivamente a oltre 21 milioni di franchi. In fin dei conti, con questo nuovo ordinamento del finanziamento i comuni vengono sgravati ogni anno di circa 15 milioni di franchi.

Trasferimenti verso il Cantone:

- Lotta contro le epizoozie
- Distruzione di carcasse animali
- Bonifiche integrali (rimborsi)
- Risanamento di abitazioni nella regione di montagna
- Aiuto ai tossicodipendenti: Aiuto per la sopravvivenza
- Consulenza alle madri e ai padri
- Indennità a Pro Litteris & Suissimage
- Supplemento per piccole scuole
- Spese di trasferta degli allievi
- Insegnamento a bambini alloggiati
- Scuole professionali di base
- Scuole specializzate per l'industria alberghiera dei Grigioni
- Scuole professionali fuori Cantone
- Formazioni transitorie
- Stazioni di misurazione delle emissioni
- Approvvigionamento idrico (rimborsi)
- Trasporto pubblico regionale
- Pavimentazioni stradali all'interno degli abitati

Trasferimenti verso i comuni:

- Pianificazione del territorio, pianificazione locale
- Servizi sociali regionali/consulenza sociale
- Aiuto ai tossicodipendenti: prevenzione primaria della tossicodipendenza
- Forfetaria la scuola dell'infanzia
- Forfetaria per la scuola regolare
- Liceo inferiore
- Ludoteche grigionesi
- Impianti pubblici di depurazione delle acque di scarico
- Impianti pubblici per il trattamento dei rifiuti
- Impianti pedonali
- Riconoscimento/disconoscimento di strade cantonali

Con la nuova assegnazione degli oneri finanziari si raggiunge per Cantone e comuni una migliore sovrapposizione tra competenze decisionali, adempimento dei compiti e finanziamento. Sia il Cantone, sia i comuni vengono esonerati dal versare un gran numero di contributi sull'ammontare dei quali non hanno alcuna influenza. In questo modo viene ampliato il margine di manovra finanziario per entrambe le parti, mentre viene ridotto l'onere burocratico. Rimane invariata l'assegnazione dell'attuale responsabilità per i compiti a Cantone e comuni.

La riforma PF provvede a un finanziamento adeguato dei compiti esistenti di Cantone e comuni. La responsabilità propria di comuni e Cantone aumenta. Essi possono impiegare i loro mezzi per adempiere i loro compiti.

7. Chi beneficia maggiormente del cambiamento di sistema?

I comuni finanziariamente più deboli con i tassi fiscali tendenzialmente più elevati sono quelli che beneficiano maggiormente della riforma PF. Questi comuni si trovano perlopiù in periferia e vengono fortemente sostenuti dalla nuova perequazione delle risorse e dalla compensazione degli oneri, senza per questo dover continuare a fissare il loro tasso fiscale al 120 o al 130 per cento.

Con la riforma PF, la maggioranza dei comuni beneficerà di uno sgravio. Complessivamente, rispetto a oggi il Cantone investirà quasi 22 milioni di franchi in più ogni anno a favore dei comuni. Il beneficio tratto dalla riforma aumenta tendenzialmente con la diminuzione della capa-

capacità finanziaria dei singoli comuni. Per ridurre le differenze tra i comuni nella capacità finanziaria e nell'onere fiscale in modo più efficace rispetto a quanto fatto finora, i comuni più forti verranno gravati in modo lievemente superiore. In questo modo si consolida la solidarietà all'interno del Cantone.


Se i 146 comuni vengono suddivisi in sei gruppi secondo la loro capacità finanziaria (da estremamente alta a estremamente bassa; indice CF Ø GR pari a 100), ne risulta il seguente quadro (riferito agli anni 2010/2011):

Aggravio/sgravio per i comuni a seguito della riforma PF (Comuni raggruppati per capacità finanziaria)				
Capacità finanziaria (indice CF)	Numero di comuni	Ø tasso fiscale 2012	Aggravio/sgravio a seguito della riforma PF	
			totale	per abitante
estremamente alta (> 150)	18	75,3%	-2 026 836	- 169.30
molto alta (125 – 150)	13	93,7%	916 316	57.20
alta (100 – 125)	23	93,4%	7 239 847	107.50
bassa (75 – 100)	32	103,0%	5 485 800	161.60
molto bassa (50 – 75)	48	108,5%	9 506 504	165.50
estremamente bassa (<50)	12	124,4%	538 300	262.30
totale	146	100,8%	21 659 931	114.70

La riforma PF mostra chiaramente gli effetti auspicati. Essa contribuirà a ridurre le grandi differenze di capacità finanziaria e carico fiscale esistenti tra i comuni. Soltanto i comuni estremamente forti con una capacità finanziaria che supera di oltre il 50 per cento la media di tutti i comuni (indice CF superiore a 150) dovranno far fronte a un carico leggermente superiore rispetto a oggi a seguito della riforma PF (prima riga della precedente tabella). Questi 18 comuni subiscono un onere supplementare dovuto al cambiamento di sistema pari complessivamente a 2 milioni, ovvero a 169 franchi per abitante. Tutti gli altri comuni beneficeranno

di regola di uno sgravio supplementare. Questo vale perlopiù anche per i comuni molto forti con un indice delle risorse compreso tra 125 e 150 punti. Con in media 262 franchi per abitante, la riforma porta i maggiori vantaggi ai comuni più deboli. Grazie alla riforma PF, questi comuni ricevono finalmente l'opportunità di liberarsi dei loro tassi fiscali compresi tra il 120 e il 130 per cento. Ciò va direttamente a beneficio dei cittadini di questi comuni.

La relazione tra la capacità finanziaria e l'aggravio o lo sgravio prodotto dalla riforma PF viene illustrata nel grafico 5.

Grafico 5**Aggravio/sgravio a seguito della riforma PF****8. Perequazione limitata nel tempo a seguito del cambiamento di sistema**

Per rafforzare la perequazione finanziaria, sia il Cantone, sia i comuni finanziariamente più forti devono fornire prestazioni supplementari. Ciononostante, non tutti i comuni con una capacità finanziaria inferiore alla media riceveranno mezzi supplementari dalla riforma PF. Diversi comuni finanziariamente deboli beneficiano oggi di privilegi particolari che non possono essere mantenuti a lungo termine. Ad esempio, a seguito della revisione della legge cantonale sulla perequazione finanziaria entrata in vigore nel 2012, i comuni fino a 1000 abitanti che beneficiano della perequazione finanziaria ricevono il contributo di perequazione massimo. Nella nuova perequazione finanziaria, tutti i comuni, indipendentemente dal numero di abitanti e dal tasso fiscale, devono essere trattati allo stesso modo. Viene dunque a cadere una concentrazione dei mezzi di perequazione sui comuni più piccoli con tassi fiscali tra il 120 e il 130 per cento. Ma anche con il nuovo si-

stema questi comuni verranno sostenuti con contributi molto elevati.

Le conseguenze finanziarie del cambiamento di sistema sono state riassunte in un bilancio globale (base 2010/2011) per il Cantone e per ognuno dei 146 comuni (stato 1° gennaio 2014). Con il nuovo sistema, 15 comuni con capacità finanziaria inferiore alla media riceveranno meno mezzi di perequazione e in seguito al cambiamento di sistema presenteranno un saldo negativo di oltre 100 franchi per abitante. Per questi comuni una tale perdita potrà portare a problemi di finanziamento, in particolare se la loro struttura delle uscite è fortemente orientata all'attuale sistema di perequazione.

Una perequazione limitata ad al massimo cinque anni permetterà a ogni comune finanziariamente debole che in seguito alla riforma PF riceverà un po' meno contributi di superare bene il passaggio dal sistema attuale a quello nuovo.

In seguito a nuove aggregazioni di comuni nel corso del 2014, non saranno più 15 i comuni interessati, bensì presumibilmente al massimo 11. Per questi 11 comuni le conseguenze del cambiamento di sistema andranno attenuate attraverso una perequazione limitata ad al massimo cinque anni. Ciò interessa i Comuni di Fideris, Mundaun, Küblis, Luzein, Masein, Rhäzuns, Saas in Prettigovia, Sagogn, Schmitten, Trun e Verdabbio. I mezzi necessari per questa perequazione limitata nel tempo ammontano a quasi 7 milioni di franchi e vengono messi a disposizione dal Cantone.

9. Adeguamenti necessari nel diritto cantonale

Per poter attuare la riforma PF sono necessari complessivamente 20 adeguamenti puntuali di leggi cantonali e la revisione totale della legge sul conguaglio finanziario intercomunale del settembre 1993. Queste revisioni sono riassunte in un pacchetto globale, una cosiddetta legge mantello. La nuova legge sulla perequazione finanziaria si trova in appendice alla legge mantello. A titolo complementare devono essere adeguate tre ordinanze del Gran Consiglio e l'ordinanza relativa all'attuale legge sul conguaglio finanziario intercomunale.

10. Ulteriori informazioni

Informazioni supplementari relative alla riforma PF, così come sulle conseguenze finanziarie per ognuno dei 146 comuni, possono essere consultate e scaricate in internet sulla homepage del Cantone www.gr.ch → a sinistra, Attuale, «Rifor-

ma della perequazione finanziaria grigione».

B. Argomentazioni del comitato referendario

Referendum popolare e dei comuni contro la nuova perequazione finanziaria


La prevista nuova perequazione finanziaria non incontra la resistenza solo della popolazione, bensì anche di molti comuni. Segnatamente, 19 comuni, sparsi in tutto il Cantone, hanno sottoscritto il referendum dei comuni. Essi si oppongono così alla nuova perequazione finanziaria, che porterebbe svantaggi a quasi la metà dei comuni grigionesi (62 su 146).

La nuova perequazione finanziaria delude le attese

La nuova perequazione finanziaria è costosa (22 milioni di franchi) e non raggiunge gli obiettivi auspicati. Essa porta a massicce distorsioni e a squilibri tra i comuni. In questo modo, i singoli passi avanti fatti con il progetto vengono annullati.

Inoltre, la nuova perequazione finanziaria limita l'autonomia di molti comuni poiché in fin dei conti devono accettare una perdita di mezzi finanziari. Questo è in contraddizione con l'obiettivo della legge sulla perequazione finanziaria formulato nell'art. 2 lett. a).

Illustrazione 1: **Prospettive dei comuni secondo il bilancio globale del Cantone**




Aumenta il divario tra comuni poveri e comuni ricchi

Secondo i calcoli cantonali a destinazione del Gran Consiglio, la maggior parte dei comuni «perdenti» ha oggi tassi fiscali compresi tra il 120 e il 130 per cento. Inversamente, la maggior parte dei comuni «vincitori» ha oggi un tasso fiscale del 90

per cento o inferiore. Questo squilibrio è diametralmente opposto all'obiettivo della riduzione delle disparità tra i comuni per quanto riguarda la capacità finanziaria (cfr. art. 2 lett. b) e può avere quale conseguenza che i comuni «poveri» siano costretti a portare il loro tasso fiscale oltre il 130 per cento.

Illustrazione 2: Aumenta il divario tra comuni poveri e comuni ricchi



Vengono limitate la possibilità di pianificazione e la sicurezza giuridica dei comuni

Conformemente all'art. 11 della legge sulla perequazione finanziaria, il Gran Consiglio può modificare e adeguare annualmente valori indicativi sostanziali. Ciò mette oltremodo in discussione la pianificazione dei pagamenti da versare al Cantone e dei mezzi che il Cantone può attendersi. Al contempo, i sussidi ai singoli comuni possono variare poiché dipendono dallo sviluppo negli altri comuni. I mezzi e l'aggravio risultanti dalla perequazione finanziaria non sono dunque pianificabili. La pianificazione finanziaria dei comuni e la sicurezza giuridica vengono con ciò sensibilmente peggiorate.

Zone periferiche tra i perdenti, solidarietà sotto pressione

La nuova perequazione finanziaria prevede che la metà dei mezzi finanziari supplementari debba confluire nel centro

economico del Cantone. Circa 10 milioni di franchi dei mezzi supplementari previsti andranno distribuiti su solo sei comuni con un tasso fiscale inferiore al 100 per cento. Con l'introduzione della nuova perequazione finanziaria, quasi 40 comuni periferici si troverebbero a presentare un bilancio globale negativo; tra questi, diversi comuni con un tasso fiscale tra il 120 e il 130 per cento. Ciò è in contraddizione con l'idea di solidarietà che in passato ha reso i Grigioni un Cantone forte e di successo. La nuova perequazione finanziaria dovrebbe rafforzare i comuni periferici e svantaggiati nel Cantone, non indebolirli.

Anche il fatto che per alcuni comuni verranno versati pagamenti compensativi temporanei non è d'aiuto, poiché questa misura è limitata a pochi anni.


Una perequazione finanziaria costosa

Il Cantone sostiene la nuova perequazione finanziaria con oltre 21 milioni di fran-

chi. Ciò corrisponde al 4,8 per cento delle imposte delle persone fisiche. Finora questi costi non sono stati considerati in nessun confronto del Cantone a destina-

zione dei comuni. Se questi costi vengono riportati proporzionalmente sui comuni, il numero dei comuni «perdenti» subisce un netto aumento e passa a 62.

Illustrazione 3: Prospettive dei contribuenti in considerazione dei costi per il Cantone



I 21,7 milioni di franchi supplementari impiegati dal Cantone mancheranno inoltre per altri compiti importanti. Ciò porterà a un'ulteriore pressione di risparmio e dun-

que ad altri problemi. A soffrirne saranno in particolare i comuni finanziariamente deboli.

Metodi di calcolo discutibili nella nuova perequazione finanziaria

Nella nuova perequazione finanziaria, non tutte le fonti di reddito vengono incluse allo stesso modo nel calcolo.

- I canoni d'acqua per un importo di 38 milioni di franchi vengono considerati al 100 per cento. Gli altri ricavi da concessioni pari a 30 milioni di franchi vengono considerati solo a determinate condizioni. I comuni con canoni d'acqua vengono così fortemente svantaggiati senza motivo rispetto ai comuni con altri ricavi da concessioni.
- Non tutti i contribuenti vengono considerati allo stesso modo nei calcoli. Con i redditi pro capite per il calcolo del potenziale di risorse, la perequazione finanziaria trascura le spese provocate dai contribuenti secondari. Una loro considerazione solo in misura del 20 per cento è arbitraria. Con la stessa motivazione, anche i coniugi senza figli (ovvero senza bambini in età scolare) potrebbero ad esempio essere considerati nei calcoli solo a un tasso ridotto.
- Allo stesso modo, nella nuova perequazione finanziaria anche il problema dello spopolamento viene risolto in modo insufficiente. Se delle persone lasciano una regione, con la nuova perequazione finanziaria ciò può portare a un aumento calcolatorio del potenziale di risorse, ciò che significa un maggiore aggravio dei comuni interessati.

Questi tre esempi mostrano chiaramente che nella nuova perequazione finanziaria vengono applicati metodi di calcolo discutibili, che portano di conseguenza a dinamiche sbagliate e che mettono dunque in discussione l'intera perequazione finanziaria.

Il problema dei canoni d'acqua

Usare i canoni d'acqua quali pilastri portanti della perequazione delle risorse nella nuova perequazione finanziaria è poco lungimirante. Sovente, per i comuni interessati i canoni d'acqua sono l'unica possibilità per portare avanti e finanziare autonomamente lo sviluppo locale. Se ora questi mezzi vengono già prelevati dal Cantone, alla fine il comune dipenderà nuovamente dai sussidi promozionali per il proprio sviluppo.

Considerando i canoni d'acqua nella perequazione finanziaria, i Grigioni si muovono inoltre su un terreno pericoloso. Se lo stesso metodo venisse applicato a livello nazionale, per noi la situazione si farebbe molto costosa. I Grigioni non devono fornire ai Cantoni dell'Altopiano un assist che potrebbe portare a un autogol. Con quale argomentazione si potrebbe evitare la considerazione dei canoni d'acqua nella perequazione finanziaria nazionale, se gli stessi canoni d'acqua fossero parte integrante della perequazione finanziaria cantonale?

Pericolo del raggruppamento di scuole

I contributi a scuole con piccole classi in periferia vengono ridotti di due terzi. Ciò costringe a procedere ad affrettati raggruppamenti. Le scuole medie vengono messe sotto pressione se i contributi vengono versati dai comuni. Con il divieto di contributi supplementari alle scuole nei primi due anni vengono limitate la libertà imprenditoriale e il margine di manovra finanziario.

Lacune nella perequazione dell'aggravio geotopografico

La perequazione dell'aggravio geotopografico deve compensare oneri elevati dei comuni. La quota parte e i limiti mas-

simi portano tuttavia a notevoli distorsioni. Non ogni comune con gli stessi oneri riceve lo stesso sostegno. Inoltre, la selezione degli oneri considerati è arbitraria. Un comune con molte persone che necessitano di cure non riceve ad esempio un sostegno particolare.

Nuova perequazione finanziaria: un progetto non ancora maturo!

L'attuale perequazione finanziaria risale al 1958 e necessita senza dubbio di riforme. Un nuovo progetto deve tuttavia essere studiato a fondo, proporzionato ed equo. I metodi di calcolo devono essere corretti sin dall'inizio. Non si possono prendere fischetti per fiaschi. Non è ammissibile che i calcoli vadano costantemente adeguati. Una nuova perequazione finanziaria nel Cantone deve durare per i prossimi anni. Possibilità di pianificazione e sicurezza giuridica sono di centrale importanza per i comuni per garantire una pianificazione finanziaria solida e a lungo termine.

La nuova perequazione finanziaria del Cantone non soddisfa questi requisiti, non è matura e va rielaborata. Per questi motivi, il progetto va respinto.

C. Argomentazioni del Gran Consiglio

Con la riforma PF, per la prima volta dal 1958 vengono integralmente riorganizzati l'odierna perequazione finanziaria e il complicato intreccio di finanziamenti. La riforma PF indica chiaramente gli obiettivi. Di questi fanno parte soprattutto la riduzione dell'importante divario finanziario tra i comuni, il rafforzamento della responsabilità propria dei comuni, nonché

la riduzione di flussi finanziari antitetici. È dimostrabile che essa include le misure necessarie per raggiungere gli obiettivi prefissati. In fin dei conti, tutti beneficiano di una perequazione finanziaria trasparente, equa, gestibile e rafforzata, nonché di una ripartizione ordinata dei finanziamenti. Cantone e comuni saranno in seguito maggiormente al servizio della popolazione grigionese. Per questo motivo, il Gran Consiglio sostiene la riforma PF con una chiara maggioranza di circa il 95 per cento. La riforma PF è inoltre attesa con urgenza da una larga maggioranza dei comuni. Solo il 13 per cento dei comuni (19 su 146) con meno del 10 per cento degli abitanti del Cantone ha aderito al comitato referendario.

La grande e urgente necessità di riforma è dimostrata ed è riconosciuta dallo stesso comitato referendario. La nuova perequazione finanziaria è un prodotto globale elaborato in modo straordinariamente accurato ed equilibrato. Essa è matura e riprende nei tratti fondamentali la struttura della perequazione finanziaria della Confederazione. Nella sua definizione di dettaglio è fatta su misura per la situazione del Cantone.

I comuni grigionesi riceveranno oltre 55 milioni di franchi all'anno dalla nuova perequazione delle risorse e dalla nuova compensazione degli oneri. Il Cantone parteciperà con circa 38 milioni di franchi e i comuni finanziariamente più forti con quasi 17 milioni di franchi. Questa dotazione è necessaria e giustificata. A titolo di paragone, il Cantone riceve ogni anno circa 250 milioni di franchi dalla perequazione finanziaria federale.


Le critiche del comitato referendario riguardano soprattutto l'organizzazione e gli effetti distributivi della nuova perequazione finanziaria. I rimproveri mossi sono comprovatamente inesatti e contraddittori in diversi punti. I fatti vengono in parte presentati in modo fortemente distorto. La riforma PF non deve essere sacrificata sull'altare di interessi particolari. Essa merita un chiaro consenso.

Il divario tra comuni poveri e comuni ricchi si ridurrà

Si può constatare grosso modo la seguente relazione:

Quanto più debole è un comune e quanto più elevato è il suo tasso fiscale, tanto maggiore sarà tendenzialmente il beneficio che esso trarrà dalla riforma PF.


Questa situazione di fatto risulta chiaramente dalle spiegazioni generali sulla riforma PF alle pagine 12 e 13 (Parte A. *Il progetto in dettaglio*, capitolo 7. *Chi beneficia maggiormente del cambiamento di sistema?*). Il seguente grafico 6 illustra la relazione tra capacità finanziaria, tasso fiscale e aggravio/sgravio (saldo) dovuti alla riforma PF.



A quanto pare, il comitato referendario si basa sui calcoli per il Gran Consiglio e afferma che la maggior parte dei comuni «perdenti» (41) presenta oggi un tasso fiscale tra il 120 e il 130 per cento, mentre per contro la maggior parte dei comuni «vincitori» (105) presenta un tasso fiscale non superiore al 90 per cento. Come dimostra anche l'illustrazione 2 (pagina 17), presentata dal comitato referendario, è vero esattamente il contrario. Una minoranza dei comuni «perdenti» dispone di un tasso fiscale elevato compreso tra il 120 e il 130 per cento e meno del 40 per cento di tutti i comuni «vincitori» (40 su 105) presenta un tasso fiscale inferiore al 90 per cento. Se questa analisi viene inoltre osservata un po' più nel dettaglio,

si evidenzia la tendenza effettiva: solo 9 comuni con un tasso fiscale vantaggioso (inferiore al 90 per cento) fanno registrare un utile considerevole superiore ai 200 franchi per abitante. Si tratta esclusivamente di piccoli comuni confrontati perlopiù con oneri geotopografici notevolmente superiori alla media. Sono addirittura appena 4 i comuni con un tasso fiscale vantaggioso che fanno registrare un utile molto elevato, superiore a 400 franchi per abitante.

Se si considerano i principali comuni «vincitori», per i quali la riforma PF significa un miglioramento della situazione di oltre 400 franchi per abitante (in totale 29 comuni), risulta il quadro seguente:



I comuni con il maggiore utile a seguito della riforma PF si trovano perlopiù nel gruppo con i tassi fiscali più elevati, compresi tra il 120 e il 130 per cento. Il numero di questi comuni (16) supera di quattro volte quello dei comuni con un tasso fiscale inferiore al 90 per cento (4). I quattro comuni «vincitori» fiscalmente più vantaggiosi sono Hinterrhein, Urmein, Rossa e Splügen, perlopiù piccoli comuni finanziariamente deboli.

La solidarietà viene rafforzata a vantaggio della periferia

Il Cantone investe quasi 22 milioni di franchi all'anno per rafforzare la perequazione finanziaria. Inoltre, i 20 comuni finanziariamente più forti danno un contributo supplementare di circa 2 milioni di franchi. Degli altri 126 comuni, oltre l'80 per cento figura tra i «vincitori» della riforma PF.

Tendenzialmente, a beneficiare maggiormente sono i comuni più deboli con i maggiori oneri geotopografici, insediativi e scolastici. Questi si trovano perlopiù in periferia.

Gli effetti della nuova perequazione finanziaria per i comuni nelle diverse regioni risultano dal grafico 2 a pagina 6.

Il comitato referendario presenta in modo distorto gli effetti che la riforma PF avrà per i comuni periferici. Sostiene ad esempio che «quasi 40 comuni periferici si troverebbero a presentare un bilancio globale negativo; tra questi, diversi con un tasso fiscale tra il 120 e il 130 per cento.» In totale, 41 comuni fanno registrare una perdita nel bilancio globale. Per 10 di questi comuni, questa perdita si colloca al di sotto dei 100 franchi per abitante.

Dei rimanenti 31 comuni «perdenti», oltre la metà rientra tra i comuni turistici e beneficiari di canoni d'acqua, straordinariamente forti dal punto di vista finanziario. Benché anche alcuni di questi comuni si trovino in periferia, presentano ciononostante dei tassi fiscali bassi e non dipendono da contributi di perequazione. Sarebbe controproducente fare beneficiare anche questi comuni della riforma PF.

La solidarietà viene moderatamente rafforzata. Secondo la nuova legge sulla perequazione finanziaria, il cofinanziamento della perequazione finanziaria da parte dei comuni finanziariamente forti si situa tra il 15 e il 20 per cento delle loro risorse eccedenti la media di tutti i comuni grigionesi. Questo prelievo si colloca leggermente al di sotto dell'aliquota dei Cantoni donatori NPC applicata dalla perequazione finanziaria federale e al di sotto delle aliquote di prelievo medie applicate in altri Cantoni per i comuni finanziariamente forti. Nella discussione relativa alla perequazione finanziaria nazionale, i Grigioni perdono credibilità se manca la disponibilità a esercitare all'interno del Cantone quella solidarietà attesa e ricevuta dalla Confederazione e dai Cantoni donatori.

La nuova perequazione finanziaria è trasparente e pianificabile

Per la dotazione dei fondi di perequazione, la nuova legge sulla perequazione finanziaria prevede chiare fasce, vale a dire valori minimi e massimi, sia per i comuni donatori, sia per i comuni beneficiari. Inoltre, tutte le basi di calcolo importanti sono fissate per legge. Per i comuni vi è dunque, come finora, un'elevata certezza giuridica.

Il Governo calcolerà ogni anno i contributi di perequazione sulla base dei dati più aggiornati. In questo modo la situazione effettiva dei comuni viene rilevata il più possibile in tempo reale. Il Governo comunicherà ai comuni nell'estate dell'anno precedente i risultati dei calcoli per il corrispondente anno interessato. I comuni possono così preventivare molto bene i loro contributi. Come finora, gli importi sono soggetti all'approvazione del preventivo da parte del Gran Consiglio.

I nuovi contributi di perequazione varieranno entro limiti chiaramente definiti dalla legge. Cantone e comuni potranno facilmente inserirli a preventivo.

Il metodo scelto è equo ed efficace

Per ragioni storiche, nella perequazione finanziaria odierna il cofinanziamento da parte dei comuni si fonda esclusivamente sui canoni d'acqua (6 per cento di circa 50 milioni di franchi), nonché sulle imposte delle persone giuridiche (10 per cento di circa 80 milioni di franchi). Questa base molto unilaterale distorce gli odierni oneri di finanziamento in modo estremamente iniquo e va perciò rimossa.

A titolo di novità, per il cofinanziamento da parte dei comuni finanziariamente forti vanno considerate tutte le principali entrate rilevanti dei comuni. Le imposte delle persone fisiche, nonché le imposte sugli immobili vengono così rilevate al pari dei canoni d'acqua e delle imposte delle persone giuridiche.

Il potenziale di entrate determinante dei comuni viene così più che quintuplicato e portato dagli attuali 130 milioni circa a oltre 650 milioni di franchi. Complessivamente, i redditi rilevati coprono circa

l'80 per cento di tutte le entrate da imposte, regalie e concessioni di cui beneficiano i comuni. Contrariamente a quanto asserito dal comitato referendario, i canoni d'acqua non saranno il pilastro portante della nuova perequazione finanziaria. È vero esattamente il contrario: con la procedura prevista i canoni d'acqua perdono notevolmente importanza, cosa che inoltre può solo tornare utile nelle discussioni relative alla perequazione finanziaria nazionale.

Le scuole popolari vengono rafforzate

La riforma PF non metterà sotto pressione nessuna scuola, al contrario.

I contributi cantonali nel settore della scuola popolare si orienteranno maggiormente agli oneri dei comuni periferici, ciò che migliora le pari opportunità nel settore scolastico.

La forfetaria supplementare versata dal Cantone ai comuni con piccole scuole (**supplemento per piccole scuole**) viene rafforzata a seguito della riforma PF. In questo settore è previsto uno spostamento di contributi verso il Cantone. Il contributo non viene ridotto di due terzi, come asserito dal comitato referendario. Il comitato referendario non ha considerato che l'aliquota di base secondo la legge scolastica vigente non viene applicata al 100 per cento, bensì viene moltiplicata con la percentuale della capacità finanziaria, compresa tra il 20 e il 55 per cento, a seconda della capacità finanziaria del relativo ente scolastico. Il contributo base ammonta soltanto al 20 per cento dell'aliquota di base. Qui si manifesta la cosiddetta perequazione finanziaria indiretta attuale. Questa perequazione finanziaria indiretta poco trasparente va abolita.

ta. La nuova forfetaria per piccole scuole viene versata senza riduzioni, ciò che rafforza le piccole scuole interessate.

Nemmeno le **scuole medie** hanno di che temere dalla riforma PF. Per ogni allievo di scuola media grigionese continueranno a ricevere l'intero contributo in ragione dei costi effettivi del Cantone per i propri allievi di scuola cantonale. A titolo di novità, i comuni parteciperanno al finanziamento dei licei inferiori biennali e il Cantone si farà carico delle tasse scolastiche per questi allievi. In questo modo non vengono lese né la libertà imprenditoriale, né il margine di manovra finanziario delle scuole medie.

D. Proposta

Il Gran Consiglio ha discusso per diversi giorni la riforma della perequazione finanziaria nel Cantone dei Grigioni (riforma PF) nella sessione di dicembre 2013. Il 5 dicembre 2013 esso ha approvato la legge mantello sulla riforma PF con 97 voti contro 4 e 2 astensioni. Vi invitiamo, care concittadine e cari concittadini, ad accettare la presente proposta in votazione.

In nome del Gran Consiglio

Il Presidente: *Hans Peter Michel*

Il Cancelliere: *Claudio Riesen*

Proposta in votazione

Legge sulla riforma della perequazione finanziaria nel Cantone dei Grigioni (Legge mantello sulla riforma PF)

del 5 dicembre 2013

Il Gran Consiglio del Cantone dei Grigioni,

visto l'art. 31 cpv. 1 della Costituzione cantonale,
visto il messaggio del Governo del 20 agosto 2013,

decide:

Art. 1

¹ La presente legge disciplina l'adeguamento di atti normativi cantonali per l'attuazione della riforma della perequazione finanziaria nel Cantone dei Grigioni (riforma PF). Oggetto e scopo

² Essa mira in particolare a un finanziamento dei compiti efficiente e adeguato, nonché a una maggiore responsabilità propria di Cantone e comuni grazie all'introduzione di una nuova perequazione delle risorse e di una nuova compensazione degli oneri, nonché di un riordinamento dei flussi finanziari tra Cantone e comuni.

Art. 2

La legge sul conguaglio finanziario intercomunale (CSC 730.200) viene emanata nella versione in appendice. Revisione totale della legge sul conguaglio finanziario intercomunale

Art. 3

Le seguenti leggi sono modificate come segue: Modifica di leggi

1. Legge sui comuni del Cantone dei Grigioni del 28 aprile 1974 (CSC 175.050)

Art. 97 cpv. 4

2. Vigilanza sulle finanze

a) Principio

⁴ Abrogato

Art. 97a

b) Fattispecie

¹ L'organo di vigilanza interviene in particolare qualora si dovessero verificare le seguenti fattispecie:

- a) l'indebitamento ha raggiunto un valore critico o va in questa direzione;
- b) viene presentato un disavanzo di bilancio o è da temere un tale risultato a causa della tendenza negativa nell'autofinanziamento;
- c) i principi della gestione finanziaria e della presentazione dei conti vengono disattesi in misura considerevole.

² I comuni che pianificano uscite uniche o ricorrenti oppure rinunce a entrate che potrebbero portare l'indebitamento a valori critici devono notificarle previamente all'organo di vigilanza.

Art. 97b

c) Vigilanza finanziaria particolare

¹ A seconda dell'esito di un accertamento della situazione finanziaria, il Governo può assoggettare un comune, un comune patriziale, una regione o una corporazione di comuni a una vigilanza finanziaria particolare.

² L'assoggettamento avviene in tre livelli di intervento diversi:

- a) consulenza e assistenza;
- b) assistenza con competenze di intervento ampliate dell'organo di vigilanza, compresa l'approvazione di decisioni di ampia portata finanziaria;
- c) curatela.

³ Il Governo stabilisce i criteri, nonché le misure dei singoli livelli di intervento.

2. Legge sull'esecuzione giudiziaria nel Cantone dei Grigioni del 27 agosto 2009 (CSC 350.500)

Art. 7 cpv. 1 e 2

¹ Le spese dell'esecuzione delle pene detentive e delle misure penali sono a carico del Cantone, per quanto non siano gli interessati o terzi ad assumersi le spese.

² Abrogato

3. Legge per le scuole popolari del Cantone dei Grigioni del 21 marzo 2012 (CSC 421.000)

Art. 71 cpv. 1

¹ Abrogato

Compensazione
del rincaro

Art. 72 cpv. 2 e 3

² Le forfetarie ammontano a:

- a) per la scuola dell'infanzia e il grado elementare: fr. 960
- b) per il grado secondario I:
 - scuola di avviamento pratico fr. 1 460
 - scuola secondaria fr. 1 380

³ Le forfetarie vengono completate con contributi annuali dalla perequazione dell'aggravio geotopografico e degli oneri scolastici versati in base al parametro quota degli allievi conformemente all'articolo 7 capoverso 5 della legge sulla perequazione finanziaria.

Art. 74 cpv. 2 e 3

² Le aliquote di base delle forfetarie supplementari per piccole scuole ammontano per scuole del grado elementare a partire da 5 allievi ad al massimo 4 000 franchi e per scuole del grado secondario I a partire da 17 allievi ad al massimo 1 000 franchi per allievo. Esse diminuiscono con l'aumento del numero di allievi.

³ Abrogato

Art. 77 cpv. 2 e 3

² La forfetaria per allievo ammonta a 300 franchi.

³ Abrogato

Art. 81

¹ Il Cantone versa alle offerte per allievi alloggiati secondo l'articolo 39 un contributo di 85 franchi per ogni unità d'insegnamento riconosciuta e impartita.

² Il Governo può adeguare al rincaro il contributo.

³ Abrogato

Art. 82

Il Cantone può assumersi i costi per la scolarizzazione dei figli di nomadi. Nel settore dell'asilo, esso può assumersi i costi per l'attività scolastica in centri collettivi. Il Dipartimento disciplina i dettagli caso per caso.

3. Per nomadi e
persone in centri
collettivi

Art. 83 cpv. 2

² Per sostenere progetti di sviluppo della scuola, il Governo può concedere agli enti scolastici partecipanti un aumento della forfetaria scolastica ordinaria conformemente all'articolo 72 fino a un massimo del 60 per cento per allievo coinvolto.

Art. 85

¹ Il Cantone versa agli enti scolastici contributi forfetari per trasporti computabili di allievi. In singoli casi il Dipartimento può aumentare le forfetarie, se un adeguamento della struttura della scuola comporta risparmi per il Cantone.

² Abrogato

³ Abrogato

4. Legge concernente le scuole medie del Cantone dei Grigioni del 7 ottobre 1962 (CSC 425.000)

Art. 3bis

Sussidi comunali

¹ I comuni versano un sussidio per gli allievi residenti nel comune che seguono l'istruzione scolastica di base nella prima e nella seconda classe del liceo della durata di sei anni in una scuola media nel Cantone. L'importo dei sussidi si conforma alle spese complessive per allievo del grado superiore della scuola popolare dedotta la forfetaria cantonale per la scuola secondaria e ammonta a 14 550 franchi.

² I comuni versano il sussidio per gli allievi della Scuola cantonale grigione all'Ufficio competente per le scuole medie e quello per gli allievi delle scuole medie private alle scuole medie interessate.

³ L'ammontare del sussidio corrisponde allo stato dell'indice nazionale dei prezzi al consumo di 104,2 punti (indice base dicembre 2005). Il Governo stabilisce la compensazione del rincaro.

Art. 10 cpv. 2

² Per la frequenza della prima e della seconda classe del liceo della durata di sei anni, che rientrano nell'istruzione scolastica di base, non va versata una tassa scolastica.

Art. 17 cpv. 3

³ Il sussidio per allievi che danno origine a un sussidio comunale si riduce in misura di questo sussidio comunale.

5. Legge sulla formazione professionale e sulle offerte di formazione continua del 17 aprile 2007 (CSC 430.000)

Art. 17 cpv. 2

² Abrogato

Art. 33 n. 3 e 4

3. Abrogato

4. Abrogato

Art. 36

Abrogato

Art. 37

Abrogato

Art. 38

Abrogato

Art. 40

Il Cantone si fa carico dei disavanzi d'esercizio rimanenti dopo deduzione dei contributi degli enti responsabili di formazioni transitorie, di scuole professionali di base e di altri istituti riconosciuti dal punto di vista del diritto a contributi.

Art. 41 cpv. 1

¹ Il Cantone si fa carico delle spese che risultano da accordi di diritto amministrativo.

Art. 45 cpv. 1

¹ I contributi del Cantone a nuove costruzioni, trasformazioni, ampliamenti, risanamenti, nonché alle relative attrezzature per offerte secondo la presente legge possono raggiungere il 100 per cento delle spese computabili, se i contributi d'esercizio annuali non contengono già una quota destinata all'infrastruttura. Il Governo disciplina i dettagli.

6. Legge sull'igiene pubblica del Cantone dei Grigioni del 2 dicembre 1984 (CSC 500.000)

Art. 12 cpv. 2

² Essi sorvegliano in modo particolare l'igiene dell'ambiente e degli alloggi, adottano misure contro pregiudizi che minacciano e danneggiano

generalmente la salute, attendono ai cimiteri e alle sepolture e provvedono alle offerte di servizi stazionari per la cura e l'assistenza di pazienti lungodegenti e persone anziane, alla cura e all'assistenza a domicilio, al servizio medico e dentistico nelle scuole.

Art. 13 cpv. 1 lett. c e d

¹ Nell'ambito della promozione della salute e della prevenzione il Cantone è competente per:

- c) il coordinamento delle attività dei comuni;
- d) la consulenza gratuita alle madri e ai padri nella cura e nell'assistenza di lattanti e bambini piccoli.

7. Legge sull'aiuto ai tossicodipendenti nel Cantone dei Grigioni del 2 marzo 1997 (CSC 500.800)

Art. 7 cpv. 2 frase introduttiva

² I comuni promuovono:

Art. 8

La competenza del Cantone nel settore della prevenzione delle dipendenze si conforma alle disposizioni della legge sull'igiene pubblica.

Art. 9

Abrogato

Art. 14

Abrogato

Art. 15

Il Cantone assume le spese computabili d'acquisto, di costruzione e d'esercizio rispettivamente le spese computabili per offerte dell'aiuto per la sopravvivenza

Art. 16

Abrogato

Spese del Cantone

8. Legge sulla promozione della cura degli ammalati e dell'assistenza alle persone anziane e bisognose di cure del 2 dicembre 1979 (CSC 506.000)

Titolo intermedio che precede l'art. 31g

Abrogato

Art. 31g

Abrogato

Art. 31h

Abrogato

Art. 31i

Abrogato

Art. 31k

Abrogato

9. Legge sull'assistenza sociale pubblica nel Cantone dei Grigioni del 7 dicembre 1986 (CSC 546.100)

Art. 5

¹ L'assistenza sociale viene prestata dai servizi sociali privati, da quelli comunali oppure, in mancanza di quest'ultimi, da quelli del Cantone. I diversi servizi collaborano nell'adempimento dei loro compiti.

² I servizi sociali adempiono i loro compiti con personale specializzato.

Art. 7

¹ I costi annui dei servizi sociali cantonali vengono ripartiti tra i comuni del rispettivo servizio in rapporto al numero di abitanti. I costi per la direzione e per i servizi specializzati dell'Ufficio cantonale del servizio sociale sono a carico del Cantone.

Costi dei servizi sociali cantonali

² Il Cantone allestisce per i suoi servizi sociali un calcolo dei costi e delle prestazioni trasparente e comprensibile. La base per la fatturazione dei costi ai comuni è costituita dai costi dell'anno precedente.

Art. 9

Abrogato

Servizi sociali
cantionali

Art. 11

¹ I servizi sociali cantionali vengono organizzati dal Governo per quanto possibile per valle, tenendo conto del numero degli abitanti, della raggiungibilità e delle condizioni particolari. Se la situazione lo consente, essi vengono strutturati sotto forma di servizi sociali polivalenti e raggruppati in locali d'ufficio in comune.

² I servizi sociali cantionali collaborano con le autorità di protezione dei minori e degli adulti e gli uffici dei curatori professionali.

10. Legge sull'assistenza alle persone nel bisogno del 3 dicembre 1978 (CSC 546.250)

Garanzia dei
contributi

Art. 4a

I contributi ai sensi della presente legge non sono cedibili. Ogni cessione di diritti a contributi è nulla.

Art. 5 cpv. 5

⁵ Abrogato

Art. 9

Abrogato

Art. 10

Abrogato

Art. 11 cpv. 2, 5 e 7

² Se le condizioni di sostanza o di reddito dell'assistito migliorano, egli deve restituire senza interessi le prestazioni assistenziali percepite negli ultimi 15 anni. La restituzione deve avvenire solo in misura da non provocare una nuova situazione di bisogno.

⁵ Il diritto alla restituzione cade in prescrizione:

- a) nei confronti della persona assistita, 15 anni dopo l'ultimo pagamento di una prestazione;
- b) nei confronti degli eredi della persona assistita, entro un anno da quando hanno adito l'eredità.

⁷ Spese di assistenza versate per la partecipazione a programmi occupazionali o a offerte lavorative del secondo mercato del lavoro non sono soggette all'obbligo di restituzione.

Art. 13 cpv. 1

¹ Abrogato

Art. 14

¹ Al Cantone spetta l'obbligo assistenziale per:

Compiti del
Cantone

- a) indigenti di passaggio;
- b) persone con procedura d'asilo pendente, nonché stranieri ammessi provvisoriamente;
- c) persone la cui domanda d'asilo è stata respinta con una decisione passata in giudicato o persone senza diritto di soggiorno;
- d) casi straordinari.

² Il Cantone si assume le spese dell'aiuto agli indigenti per persone di cittadinanza grigionese che vivono in altri Cantoni o Stati, in ragione della legislazione federale e di eventuali trattati internazionali.

³ Esso si occupa dei contatti con servizi extracantonali.

Art. 20a

La prescrizione dell'obbligo di restituzione conformemente all'articolo 11 vale anche retroattivamente per l'aiuto del quale si è già beneficiato.

Disposizione
transitoria

11. Legge sull'aiuto in caso di catastrofi del 4 giugno 1989 (CSC 630.100)

Art. 26 cpv. 1

¹ Il Cantone si assume il 15 per cento delle spese del personale e del materiale per la formazione. La rimanente partecipazione ai costi viene addebitata ai comuni in relazione al loro numero di abitanti.

Art. 27 cpv. 2

² Per la costruzione e il rinnovamento di rifugi pubblici il Cantone versa sussidi sostitutivi del 75 per cento.

12. Legge sulle imposte per il Cantone dei Grigioni dell'8 giugno 1986 (CSC 720.000)

Art. 1 cpv. 1 lett. b

¹ Il Cantone riscuote secondo le disposizioni della presente legge

- b) un'imposta sugli utili e sul capitale dalle persone giuridiche per il Cantone e per i comuni;

Art. 3 cpv. 2 lett. c

² Il Gran Consiglio fissa annualmente il tasso fiscale in percentuale dell'imposta cantonale semplice:

- c) per l'imposta sugli utili e sul capitale dei comuni; esso ammonta almeno al 90 per cento e al massimo al 110 per cento;

Titolo intermedio che precede l'art. 74

II. Imposta sugli utili e sul capitale

Art. 92 cpv. 2

² Non vengono rimosse imposte sugli utili e sul capitale per i comuni, nonché l'imposta di culto.

Titolo intermedio che precede l'art. 97a

6. COMUNI

Art. 97a

III. Assegnazione
dei mezzi

¹ Una volta pervenuto il pagamento, le imposte sugli utili e sul capitale riscosse per i comuni vengono trasmesse ai comuni aventi diritto, dedotto l'indennizzo secondo l'articolo 165a.

² L'attribuzione ai comuni avviene secondo i principi del diritto intercantonale sulla doppia imposizione. Le quote parti vengono accreditate periodicamente sul conto corrente del comune.

Art. 97g cpv. 3

³ Abrogato

Art. 165a cpv. 1 lett. d

¹ Il Cantone riceve un indennizzo per la riscossione e il conteggio di imposte comunali e di culto. Esso consiste in:

- d) un'indennità percentuale per l'imposta sugli utili e sul capitale;

Art. 171b

5. Imposta sugli
utili e sul capitale

¹ Le quote parti vengono comunicate periodicamente al comune. Se il comune non è d'accordo con la ripartizione può richiedere entro 30 giorni una decisione impugnabile.

² Le decisioni secondo il capoverso 1 sono equiparate alle decisioni di tassazione.

13. Legge sulla pianificazione territoriale del Cantone dei Grigioni del 6 dicembre 2004 (CSC 801.100)

Art. 10 cpv. 1 n. 1

1. basi e pianificazioni ad eccezione della pianificazione delle utilizzazioni comunali;

Art. 11

¹ Abrogato

² Abrogato

³ Abrogato

⁴ I sussidi devono essere commisurati a seconda dell'importanza dal punto di vista della pianificazione territoriale e dell'economia pubblica e ammontano a un massimo del 50 per cento delle spese computabili.

14. Legge stradale del Cantone dei Grigioni del 1° settembre 2005 (CSC 807.100)

Art. 9 cpv. 4

⁴ Abrogato

Art. 15 cpv. 2

² Le strade cantonali si orientano in linea di principio al traffico. D'intesa con i comuni interessati si deve tenere adeguatamente conto delle esigenze dei trasporti pubblici, dei pedoni, dei ciclisti e delle persone portatrici di handicap.

Art. 45 cpv. 2

² Per costruzioni e impianti si intendono in particolare edifici del soprasuolo e del sottosuolo, costruzioni mobili, muri, strade, marciapiedi e ciclo piste, condotte, parcheggi, stazioni di benzina, cavalcavia e sottopassaggi, dispositivi di segnalazione e per il trasporto, depositi e considerevoli modifiche del terreno.

Art. 58 cpv. 1 e 2

¹ Il Cantone può versare sussidi tra il 5 e il 50 per cento alle spese computabili:

b) abrogata

² Il Governo fissa l'importo dei sussidi tenendo conto degli interessi del Cantone e dei comuni.

Art. 59

Abrogato

Art. 66

¹ I contributi dei comuni alle pavimentazioni all'interno dell'abitato devono essere versati solo per lavori eseguiti fino all'entrata in vigore della legge mantello sulla riforma PF.

² Le domande di contributo dei comuni per marciapiedi lungo strade cantonali vengono trattate secondo il diritto vigente al momento in cui sono pervenute.

³ Per le altre procedure pendenti al momento dell'entrata in vigore della presente legge vale il nuovo diritto.

15. Legge d'introduzione della legge federale sulla protezione delle acque dell'8 giugno 1997 (CSC 815.100)

Art. 10 cpv. 2

² Provvedimenti tecnici relativi alle acque di scarico che non corrispondono al piano generale delle canalizzazioni necessitano dell'approvazione dell'Ufficio.

Art. 17 cpv. 1, cpv. 3 lett. a, c, nonché d

¹ Costruzione, esercizio, manutenzione, risanamento e sostituzione di impianti pubblici di evacuazione e di depurazione sono di competenza dei comuni.

³ Il Governo può obbligare un comune:

- a) a costruire entro un termine adeguato una stazione centrale di depurazione delle acque di scarico e la necessaria rete di canalizzazioni, come pure a mantenere e gestire tutto ciò in modo appropriato;
- c) a costruire e gestire insieme ad altri comuni formanti un'unità geografica o economica impianti comuni di evacuazione e di depurazione;
- d) a risanare, ampliare o sostituire entro un termine adeguato impianti di depurazione pubblici esistenti, nonché a garantirne il finanziamento.

Art. 17a

I progetti di costruzione che interessano impianti di depurazione pubblici, nonché misure presso impianti centrali di depurazione delle acque di scarico volti a soddisfare i requisiti posti alla qualità dell'acqua vanno sottoposti all'Ufficio per la consultazione prima che venga rilasciata la licenza edilizia, rispettivamente prima che le misure vengano decise.

Art. 31

Il Cantone può concedere sussidi a progetti e impianti innovativi per il trattamento delle acque di scarico che forniscono un contributo sostanziale all'utilizzo parsimonioso delle risorse naturali o alla riduzione del carico ambientale. Progetti innovativi

Art. 32

Abrogato

Art. 33

Abrogato

Art. 34

Abrogato

Art. 35

Abrogato

16. Legge d'introduzione alla legge federale sulla protezione dell'ambiente del 2 dicembre 2001 (CSC 820.100)

Art. 11a

Il Cantone può concedere sussidi a progetti e impianti innovativi che forniscono un contributo sostanziale all'utilizzo parsimonioso delle risorse naturali o alla riduzione del carico ambientale. Sussidi cantonali a progetti innovativi

Art. 46

Abrogato

Art. 47

¹ Il Cantone versa sussidi per un importo di al massimo 250 000 franchi all'anno per i trasporti su rotaia di rifiuti urbani a partire dalle relative stazioni di carico all'impianto d'incenerimento dei rifiuti di Trimmis. Sussidi cantonali per i trasporti su rotaia

² L'ammontare dei singoli sussidi dipende dalla quantità dei rifiuti trasportati e dalla distanza tra la stazione di carico e l'impianto d'incenerimento dei rifiuti.

³ Il Governo fissa i sussidi e disciplina la procedura di sussidio.

Art. 49

¹ Abrogato

² Se non è possibile accertare chi ha inquinato un sito o nel caso in cui chi ha cagionato l'inquinamento sia insolvente, le spese a suo carico per mi-

sure necessarie all'indagine, alla sorveglianza e al risanamento di siti inquinati (spese di perdita) dedotto l'indennizzo della Confederazione, vengono assunte in ragione della metà ciascuno dal Cantone e dai comuni d'ubicazione del sito.

³ Abrogato

⁴ Abrogato

17. Legge sui trasporti pubblici nel Cantone dei Grigioni del 7 marzo 1993 (CSC 872.100)

Art. 15 cpv. 3

³ I sussidi del Cantone giusta il capoverso 2 ammontano al 20 per cento. La quota dei comuni viene commisurata al numero di abitanti, ove questi non abbiano concordato nessun'altra chiave di ripartizione.

Art. 20 cpv. 1

¹ Durante l'esercizio sperimentale del prolungamento di linee esistenti e l'introduzione di nuove linee oppure di particolari forme d'esercizio il Cantone si assume una quota parte del 20 per cento dei disavanzi d'esercizio. La commisurazione dei sussidi del Cantone e dei comuni si conforma all'articolo 15 capoverso 3.

Art. 25 cpv. 2

² Per la commisurazione dei sussidi comunali è particolarmente determinante il numero degli abitanti, per quanto i comuni non concordino un'altra chiave di ripartizione.

Art. 32 cpv. 2

² I comuni e le regioni cooperano nell'elaborazione del concetto e nella preparazione di misure per l'incremento dei trasporti regionali e interregionali.

18. Legge sulla veterinaria del 30 agosto 2007 (CSC 914.000)

Art. 31 cpv. 2 e 3

² Il Cantone partecipa inoltre nella misura di almeno due terzi alle spese del servizio di raccolta per l'eliminazione dei sottoprodotti di origine animale, ai costi d'esercizio e di manutenzione del centro cantonale di raccolta, nonché ai costi d'esercizio risultanti al Cantone di altri impianti di eliminazione.

³ Le spese rimanenti sono a carico dei gestori dei macelli. Il Governo procede alla ripartizione dei costi sulla base del numero di macellazioni, nonché eventualmente del peso.

Art. 35 n. 1

Al finanziamento speciale lotta contro le epizootie confluiscano le seguenti entrate:

1. il contributo annuo del Cantone e dei proprietari di animali; esso è calcolato per capo di bestiame bovino, equino, suino, ovino e caprino e per sciame d'api;

Art. 36 cpv. 1

¹ Ai sensi dell'articolo 35 numero 1 della presente legge vengono riscossi dai proprietari di animali i seguenti contributi:

1. per capo bovino fino a fr. 10.00
2. per capo suino ed equino fino a fr. 5.00
3. per capo ovino e caprino fino a fr. 5.00
4. per sciame d'api fino a fr. 5.00

19. Legge sulle bonifiche fondiari del Cantone dei Grigioni del 5 aprile 1981 (CSC 915.100)

Art. 49 cpv. 2

² Il Governo decide definitivamente sull'ammontare dei sussidi. Esso può vincolare le promesse di sussidio con condizioni e oneri.

20. Legge sulla costruzione di abitazioni a scopo sociale e sul miglioramento delle condizioni d'abitazione nella regione di montagna del 10 marzo 1985 (CSC 950.250)

Art. 4 cpv. 3 e 4

³ Il contributo cantonale presuppone l'assegnazione di un aiuto da parte del comune o di terzi. Questo non vale in caso di miglioramenti delle condizioni d'abitazione nella regione di montagna.

⁴ Il Gran Consiglio fissa il contributo di terzi e del comune.

Art. 8 cpv. 1

¹ Per gli oggetti di abitazione per i quali vengono pretesi dei contributi giusta la presente legge, può essere stabilito un divieto di alienazione e di sottrazione alla destinazione limitato a un massimo di 25 anni. In tal caso un passaggio di proprietà è subordinato al consenso dell'autorità, delle istituzioni o delle persone che hanno versato dei contributi.

Art. 4

Adeguamento di
ordinanze del
Gran Consiglio

Le ordinanze del Gran Consiglio che non corrispondono alle prescrizioni dell'articolo 32 capoverso 1 della Costituzione cantonale possono essere adeguate tramite ordinanza del Gran Consiglio, se ciò è necessario per attuare la riforma della perequazione finanziaria.

Art. 5

Referendum,
entrata in vigore

¹ La presente legge è soggetta a referendum facoltativo.

² Il Governo stabilisce la data dell'entrata in vigore della presente legge. Esso può porre in vigore retroattivamente l'articolo 17 capoverso 2 della legge sulla perequazione finanziaria (art. 2), al più presto con effetto al 1° gennaio 2014.

Legge sulla perequazione finanziaria nel Cantone dei Grigioni (Legge sulla perequazione finanziaria, LPFC)

del 5 dicembre 2013

Il Gran Consiglio del Cantone dei Grigioni,

visti l'art. 31 cpv. 1 e l'art. 96 della Costituzione cantonale,
visto il messaggio del Governo del 20 agosto 2013,

decide:

I. Disposizioni generali

Art. 1

¹ La presente legge disciplina la perequazione finanziaria per i comuni. Oggetto
Essa comprende la perequazione delle risorse, la perequazione dell'aggravio geotopografico e degli oneri scolastici, la perequazione degli oneri in ambito sociale, nonché la compensazione individuale dei casi di rigore per oneri speciali.

² Essa disciplina inoltre:

- a) i contributi per la promozione di aggregazioni di comuni;
- b) l'esecuzione e l'analisi dell'efficacia della perequazione finanziaria;
- c) la perequazione limitata nel tempo in relazione alla riforma della perequazione finanziaria nel Cantone dei Grigioni (riforma PF).

Art. 2

La perequazione finanziaria mira a:

Obiettivi

- a) rafforzare l'indipendenza finanziaria dei comuni;
- b) ridurre le disparità tra i comuni per quanto riguarda la capacità finanziaria e il carico fiscale;
- c) garantire ai comuni una dotazione di base di risorse finanziarie;
- d) attenuare gli oneri finanziari eccessivi dei comuni dovuti alla loro struttura d'insediamento, topografia e quota di allievi o dovuti all'aiuto sociale materiale;
- e) evitare casi di rigore dovuti a oneri straordinari di singoli comuni.

II. Perequazione delle risorse

Art. 3

Principi

¹ La perequazione delle risorse coinvolge tutti i comuni e si concentra sulla riduzione delle differenze nella dotazione di mezzi. Essa garantisce ai comuni un importo di base di risorse finanziarie di cui disporre liberamente.

² La capacità economica del comune viene calcolata in base al potenziale di risorse per persona determinante (risorse determinanti) e presentata sotto forma di un indice delle risorse.

³ Il numero di persone determinanti si basa sulla popolazione residente permanente secondo la Statistica della popolazione della Confederazione (STATPOP), nonché sul totale dei contribuenti secondo i dati fiscali dell'Amministrazione cantonale delle imposte. Se il totale dei contribuenti supera il numero di abitanti della popolazione residente permanente, il 20 per cento della parte eccedente viene aggiunto alle persone determinanti.

Art. 4

Potenziale di risorse

¹ Il potenziale di risorse di un comune corrisponde alle sue risorse utilizzabili fiscalmente, nonché ai suoi ricavi da canoni d'acqua.

² Esso è calcolato sulla base:

- a) delle imposte sul reddito e sulla sostanza delle persone fisiche secondo l'imposta cantonale semplice al 100 per cento;
- b) delle imposte sugli utili e sul capitale delle persone giuridiche secondo l'imposta cantonale semplice al 100 per cento;
- c) delle imposte alla fonte, delle imposte sugli utili di liquidazione e delle imposte sul dispendio secondo l'imposta cantonale semplice al 100 per cento;
- d) delle imposte fondiari e immobiliari al massimo all'1,5 per mille, nonché
- e) dei canoni d'acqua netti al 100 per cento, compresi gli indennizzi per le perdite nell'utilizzazione delle forze idriche.

³ La media del potenziale di risorse per persona determinante di tutti i comuni corrisponde al valore dell'indice di 100 punti. I comuni con un valore dell'indice superiore ai 100 punti sono considerati finanziariamente forti. I comuni con un valore dell'indice inferiore ai 100 punti sono considerati finanziariamente deboli.

⁴ Se un comune finanziariamente debole riceve ogni anno ricavi da concessioni ricorrenti pari a oltre il 50 per cento del potenziale di risorse, questi ricavi vengono considerati fino a un valore dell'indice di 100 punti.

⁵ Il calcolo del potenziale di risorse, nonché dell'indice delle risorse avviene annualmente in base alla media degli ultimi due anni disponibili, compresi i riporti dagli anni precedenti.

Art. 5

¹ La perequazione delle risorse viene finanziata dal Cantone e dai comuni finanziariamente forti. Finanziamento

² I comuni finanziariamente forti versano un contributo annuo compreso tra il 15 e il 20 per cento della quota alle proprie risorse determinanti che supera la media per persona determinante di tutti i comuni (valore dell'indice di 100 punti). Per le risorse che superano il valore dell'indice di 200 punti, l'aliquota contributiva viene aumentata come segue:

fino al valore dell'indice di 250 punti + 5 punti percentuali;

fino al valore dell'indice di 300 punti + 10 punti percentuali;

a partire dal valore dell'indice di 300 punti + 15 punti percentuali.

³ Il Cantone versa la differenza tra il volume complessivo necessario alla perequazione delle risorse e il contributo dei comuni finanziariamente forti.

Art. 6

¹ Tutti i comuni finanziariamente deboli ricevono dei contributi di compensazione. Dotazione

² Il contributo per persona determinante aumenta progressivamente con l'aumento della differenza tra il proprio potenziale di risorse e quello secondo la media cantonale. Ciò non deve modificare la graduatoria dei comuni. È fatta salva la dotazione minima conformemente al capoverso 3.

³ Insieme alle proprie risorse determinanti per persona determinante, a ogni comune viene garantita una dotazione di almeno il 65 per cento della media cantonale.

III. Compensazione degli oneri

Art. 7

¹ Il Cantone concede una perequazione ai comuni gravati eccessivamente in seguito alla loro struttura d'insediamento, alla loro situazione geotopografica, nonché alla loro quota di allievi. Perequazione dell'aggravio geotopografico e degli oneri scolastici

² La perequazione viene calcolata secondo i tre seguenti parametri:

- a) numero di abitanti in insediamenti sparsi e densità della popolazione in base alla superficie produttiva per abitante (struttura d'insediamento);
- b) lunghezza delle strade comunali e delle strade cantonali all'interno dell'abitato per abitante ponderata secondo categorie di costi (lunghezza delle strade);
- c) numero di allievi per abitante (quota di allievi).

³ I parametri vengono convertiti ciascuno in un indice e posti su di una base paragonabile. L'indice globale corrisponde alla media aritmetica dei tre parametri.

⁴ La distribuzione dei mezzi tra i comuni avviene in considerazione di una quota di al massimo il 10 per cento del potenziale di risorse conformemente all'articolo 4.

⁵ I mezzi in base al parametro quota di allievi vengono esposti separatamente e versati a complemento delle forfetarie per la scuola regolare conformemente alla legge scolastica.

⁶ Per comuni che si aggregano il Governo può garantire contributi di perequazione al livello attuale per un periodo transitorio di al massimo 10 anni.

Art. 8

¹ Il Cantone accorda una perequazione ai comuni gravati eccessivamente nell'ambito dell'aiuto sociale materiale.

² La perequazione viene calcolata secondo le spese nette dei comuni in base alle prestazioni conformemente a:

- a) legge sull'aiuto agli indigenti ¹⁾;
- b) ordinanza sull'anticipo di contributi per il mantenimento di figli aventi diritto al mantenimento ²⁾.

³ Tra le spese nette rientrano le prestazioni che i comuni sono tenuti a fornire per legge, dedotte le entrate da rimborsi, dall'obbligo di sostegno tra parenti e da prestazioni assicurative. Per le spese nette il Governo può fissare dei costi standard.

⁴ Per la perequazione è determinante il rapporto tra spese nette e potenziale di risorse del comune. La perequazione ammonta in per cento del potenziale di risorse:

fino al 3 per cento del potenziale di risorse	0 per cento;
dal 3 al 4,5 per cento del potenziale di risorse	20 per cento;
dal 4,5 al 6 per cento del potenziale di risorse	40 per cento;
dal 6 al 7,5 per cento del potenziale di risorse	60 per cento;
dal 7,5 al 9 per cento del potenziale di risorse	80 per cento;
dal 9 per cento del potenziale di risorse	100 per cento.

⁵ Il Governo aumenta di un punto percentuale le singole soglie di perequazione conformemente al capoverso 4, se il totale degli abitanti nei comuni che beneficiano della perequazione supera il 50 per cento del numero degli abitanti del Cantone.

⁶ Le spese nette vengono fissate e compensate nell'anno successivo su domanda dei comuni.

¹⁾ CSC 546.250

²⁾ CSC 215.050

Art. 9

¹ Il Governo può concedere un contributo speciale a un comune se esso dimostra che, a causa di condizioni o avvenimenti straordinari, è gravato in modo eccessivo. Il contributo di compensazione presuppone che l'aggravio non possa venire influenzato dal comune, che non venga considerato nella compensazione degli oneri e che non possa venire compensato con riduzioni degli oneri.

Compensazione individuale dei casi di rigore per oneri speciali

² Un onere speciale è dato se sono cumulativamente soddisfatte le fattispecie seguenti:

- a) l'onere netto pro capite nella corrispondente categoria di uscite è eccessivo rispetto all'aggravio medio di tutti i comuni;
- b) l'aggravio straordinario supera il 5 per cento del proprio potenziale di risorse;
- c) l'onere eccessivo conformemente alle lettere a e b porta a un disturbo a lungo termine della gestione finanziaria.

³ Il comune deve sfruttare in misura ragionevole le sue possibilità di autoaiuto. Vi rientrano in particolare misure volte allo sfruttamento del potenziale di reddito, alla limitazione delle uscite e all'adeguamento strutturale, la riscossione di un tasso fiscale di almeno il 100 per cento dell'imposta cantonale semplice, nonché la riscossione di tasse causali ad aliquote in grado di coprire i costi a lungo termine.

IV. Raccolta, dotazione e distribuzione dei mezzi

Art. 10

¹ Per finanziare ed eseguire la perequazione delle risorse e la compensazione degli oneri, nonché i contributi per la promozione delle aggregazioni di comuni viene tenuto un finanziamento speciale conformemente alle disposizioni della legislazione cantonale sulla gestione finanziaria ¹⁾.

Finanziamento speciale perequazione finanziaria

² Il finanziamento speciale viene alimentato con contributi dei comuni finanziariamente forti conformemente all'articolo 5 capoverso 2, nonché con mezzi statali generali del Cantone. I mezzi cantonali ammontano almeno al 150 e al massimo al 250 per cento dei contributi dei comuni.

³ In caso di sostanza mancante del finanziamento speciale, anticipi da mezzi statali generali sono ammessi solo temporaneamente e al massimo per l'ammontare dell'ultima attribuzione di mezzi.

Art. 11

Il Gran Consiglio stabilisce annualmente nel quadro del preventivo le cifre seguenti:

Dotazione dei mezzi

¹⁾ CSC 710.100 e CSC 710.110

- a) l'aliquota di contribuzione per il finanziamento della perequazione delle risorse da parte dei comuni finanziariamente forti conformemente all'articolo 5 capoverso 2;
- b) la percentuale per la dotazione minima dei comuni finanziariamente deboli conformemente all'articolo 6 capoverso 3;
- c) il volume complessivo per la perequazione dell'aggravio geotopografico e degli oneri scolastici conformemente all'articolo 7. Esso varia tra il 70 e il 100 per cento dei mezzi per la perequazione delle risorse;
- d) il volume complessivo per la compensazione individuale dei casi di rigore per oneri speciali conformemente all'articolo 9.

Art. 12

Distribuzione dei mezzi

¹ Il Governo stabilisce la distribuzione dei contributi tra i comuni per la perequazione delle risorse, la perequazione dell'aggravio geotopografico e degli oneri scolastici e la compensazione individuale dei casi di rigore per oneri speciali. La sua decisione è definitiva.

² I calcoli si fondano sui parametri più recenti a disposizione.

³ I contributi della perequazione delle risorse, dell'aggravio geotopografico e degli oneri scolastici vengono versati ai comuni senza vincolo di destinazione. I mezzi della compensazione degli oneri in base al parametro quota di allievi conformemente all'articolo 7 capoverso 5 vanno attribuiti al settore della scuola popolare.

Art. 13

Versamenti rateali

¹ Il Cantone versa ai comuni i contributi per la perequazione delle risorse e per la perequazione dell'aggravio geotopografico e degli oneri scolastici in giugno e in dicembre con due rate di pari importo. Fanno eccezione i contributi conformemente all'articolo 7 capoverso 5.

² Anche i comuni finanziariamente forti devono versare i loro contributi alla perequazione delle risorse in giugno e in dicembre con due rate di pari importo.

Art. 14

Contributi per la promozione di aggregazioni di comuni

¹ I comuni che si aggregano ricevono contributi promozionali.

² I contributi promozionali possono venire versati anche a progetti e studi.

³ Il Governo stabilisce i criteri e l'ammontare dei contributi promozionali.

⁴ Il Gran Consiglio decide di propria competenza i crediti necessari.

V. Prescrizioni esecutive

Art. 15

I servizi cantonali e i comuni partecipano alla preparazione dei dati di base necessari per l'esecuzione della presente legge.

Obbligo di collaborazione

Art. 16

¹ Il Governo esegue periodicamente una verifica completa dell'esecuzione e dell'efficacia della perequazione delle risorse e della compensazione degli oneri, nonché dello sviluppo delle aggregazioni di comuni.

Analisi dell'efficacia

² Esso informa il Gran Consiglio in forma adeguata in merito ai risultati e, se necessario, chiede delle misure per migliorare la perequazione delle risorse e la compensazione degli oneri.

VI. Disposizioni finali

Art. 17

¹ Con l'entrata in vigore della presente legge vengono abrogate la legge sul conguaglio finanziario intercomunale del 26 settembre 1993 ¹⁾, nonché la legge sul conguaglio degli oneri per determinate prestazioni sociali del 12 giugno 1994 ²⁾.

Abrogazione e modifica di atti normativi

² Un anno prima dell'entrata in vigore della presente legge, la legge sul conguaglio finanziario intercomunale del 26 settembre 1993 viene modificata come segue:

- a) articolo 3 capoverso 1 lettere a, b, d ed e, nonché capoversi 2 e 3 abrogati
- b) articolo 8 capoversi 2 e 3 abrogati
- c) articolo 9 abrogato
- d) articolo 11 abrogato

Art. 18

¹ Le conseguenze finanziarie della riforma PF per i singoli comuni vengono riassunte in un bilancio globale (bilancio globale PF).

Disposizioni transitorie
1. Bilancio globale PF

² Il bilancio globale PF considera:

- a) la nuova impostazione della perequazione finanziaria;

¹⁾ CSC 730.200

²⁾ CSC 546.300

- b) la nuova suddivisione dei finanziamenti tra il Cantone e i comuni per i compiti finora svolti in comune in base alla legge mantello PF e all'ordinanza mantello PF.

³ Nel settore del conto di gestione corrente i calcoli si basano sulla media degli anni 2010 e 2011. Nel settore degli investimenti ci si basa sulla media degli anni 2006 – 2011.

Art. 19

2. Perequazione limitata nel tempo a seguito del cambiamento di sistema

¹ Il Cantone concede un contributo di compensazione per una durata di al massimo tre anni ai comuni finanziariamente deboli con un tasso fiscale medio negli anni 2008 – 2012 pari ad almeno il 105 per cento e con un onere supplementare dovuto all'introduzione della riforma PF.

² Il contributo di compensazione pareggia la perequazione delle risorse. Esso porta le risorse determinanti dei comuni interessati alla soglia di compensazione indicata. La soglia di compensazione corrisponde nel primo anno dall'entrata in vigore della presente legge al 90 per cento del potenziale di risorse medio di tutti i comuni (valore dell'indice di 90 punti). La soglia di compensazione si riduce negli anni successivi di cinque punti percentuali all'anno.

³ Il bilancio globale PF è determinante per l'entità dell'onere supplementare dovuto all'introduzione della riforma PF.

⁴ I comuni vengono suddivisi in due gruppi in ragione dell'onere supplementare per abitante. I comuni del secondo gruppo ricevono un contributo ridotto del 50 per cento. Per tutti i comuni viene compensato al massimo l'onere supplementare secondo il bilancio globale PF. L'attribuzione dei comuni ai due gruppi di compensazione è fissata nell'appendice alla presente legge.

Art. 20

3. Aggiunte da finanziamenti attuali

Le aggiunte concernenti l'imposta supplementare, i contributi di finanziamento di Cantone e comuni e la quota al gettito fiscale delle società di domicilio e delle società holding, nonché delle fondazioni di famiglia vengono conteggiate tramite il finanziamento speciale perequazione finanziaria.

Art. 21

4. Conteggio di versamenti a posteriori

I versamenti non ancora effettuati al momento dell'entrata in vigore della presente legge per prestazioni fornite tra Cantone e comuni nei settori di compiti interessati dalla riforma PF vengono conteggiati e versati secondo la modalità seguente.

Art. 22

¹ Per l'anno scolastico in corso al momento dell'entrata in vigore della legge mantello PF, i contributi cantonali interessati dalla riforma PF corrisposti agli enti scolastici conformemente alla legge scolastica vengono versati secondo il diritto previgente per il periodo da metà agosto a metà dicembre.

5. Delimitazione dei contributi alle scuole

² Per l'anno scolastico in corso al momento dell'entrata in vigore della legge mantello PF, i contributi comunali alle scuole professionali di base extracantonali conformemente alla legge sulla formazione professionale e sulle offerte di formazione continua vengono versati secondo il diritto previgente per il periodo da metà agosto a metà dicembre.

³ Per l'anno scolastico in corso al momento dell'entrata in vigore della legge mantello PF, i contributi comunali a scuole medie conformemente alla legge sulle scuole medie vengono versati secondo il nuovo diritto per il periodo da inizio gennaio a metà agosto.

Art. 23

Se la riforma PF abroga la base giuridica per i sussidi agli investimenti a favore di comuni, i contributi vengono garantiti e versati solo per i progetti per i quali una domanda di sussidio corrispondente alle direttive dell'Ufficio è stata presentata prima dell'entrata in vigore della presente disposizione e per i quali i conteggi degli investimenti realizzati saranno presentati al più tardi entro la fine del 2019. Diritti derivanti da garanzie di sussidio per opere pubbliche in relazione ad aggregazioni di comuni vengono indennizzati senza limitazioni.

6. Impegni contributivi in sospenso

Art. 24

Il Governo stabilisce la data dell'entrata in vigore della presente legge. Esso può porre in vigore retroattivamente l'articolo 17 capoverso 2, al più presto con effetto al 1° gennaio 2014.

Entrata in vigore

Appendice

(art. 19 cpv. 4)

La presente appendice si basa sul bilancio globale PF.

In virtù dell'articolo 19 capoverso 4, i seguenti comuni hanno diritto a una compensazione limitata nel tempo:

1. I comuni con un onere supplementare secondo il bilancio globale PF di oltre 300 franchi per abitante hanno diritto al 100 per cento del contributo di compensazione conformemente all'articolo 19 capoverso 2:
 - Almens
 - Küblis
 - Luzein
 - Masein
 - Rhätzüns
 - Rodels
 - Trun
 - Verdabbio
2. I comuni con un onere supplementare secondo il bilancio globale PF tra 100 e 300 franchi per abitante hanno diritto a una quota del 50 per cento del contributo di compensazione conformemente all'articolo 19 capoverso 2:
 - Fideris
 - Mundaun
 - Paspels
 - Saas i.P.
 - Sagogn
 - Schmitten
 - Surava
3. Per i comuni che si aggregano, dopo l'aggregazione viene a cadere la perequazione limitata nel tempo.

Votare è più facile di quanto si pensi!

Se la domenica di votazione dovesse essere assente o non potesse recarsi alle urne, ha le seguenti possibilità per votare:

1. Voto anticipato

Anche nel Suo Comune durante almeno due dei quattro giorni che precedono il giorno della votazione ha l'opportunità

- di recarsi alle urne
oppure
- di consegnare la scheda di voto in busta chiusa presso un ufficio del Comune.

2. Voto per corrispondenza

La necessaria documentazione (busta di trasmissione, busta per le schede) Le viene spedita automaticamente dal Comune. La busta di trasmissione o la carta di legittimazione deve assolutamente essere **firmata** da Lei, in caso contrario il Suo voto è nullo.

In seguito ha due possibilità per votare per corrispondenza: consegnare la busta di trasmissione alla posta oppure imbucarla in una delle **bucallettere dell'amministrazione comunale designate dal Comune**.

La Sua cancelleria comunale risponderà a tutte le domande relative al voto anticipato e per corrispondenza. Voglia inoltre leggere le pubblicazioni ufficiali.